

Gara: Codice affidamento SEF0784K24

Allegato 4

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per ACI Informatica

CIG: B2961CD991



1. Caratteristiche principali della fornitura

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti della prestazione della fornitura di un servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente, dei servizi connessi e di quelli a pagamento, specificati nel presente documento e nei suoi allegati, che coprirà progressivamente le esigenze di nuove assegnazioni per la durata complessiva di 48 mesi.

La durata di ogni singolo contratto, per le diverse esigenze, può essere di 24 (ventiquattro), 36 (trentasei), 48 (quarantotto) o 60 (sessanta) mesi.

Si specificano di seguito i seguenti soggetti:

- Locatario -> ACI Informatica SpA;
- Locatore -> Società aggiudicataria della procedura di gara;
- Utilizzatore -> Personale di ACI Informatica avente diritto all'assegnazione dell'autovettura.

La prestazione oggetto del presente Capitolato Tecnico è conforme al DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021, "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", revisione dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con DM 8 maggio 2012 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada".

Il numero dei veicoli oggetto del contratto - stimato e non vincolante per il Locatario - è indicato nella "car list" allegata.

Ogni singolo contratto di noleggio deve prevedere l'erogazione di un servizio base che assicuri le seguenti attività minime:

- consegna dei veicoli con eventuale preassegnazione obbligatoria di un veicolo temporaneo;
- eventuale preassegnazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- veicolo sostitutivo;
- sostituzione degli pneumatici;
- fornitura degli pneumatici per le stagioni invernali ed estive comprensiva del relativo servizio di sostituzione stagionale;
- riparazioni di carrozzeria, revisioni e controllo dei gas di scarico;
- soccorso stradale e copertura assicurativa così come disciplinato successivamente.

Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi minimi sopra indicati.

È facoltà dell'Utilizzatore richiedere eventuali dotazioni non previste nell'allestimento offerto dal Locatore, il costo di predetti optional aggiuntivi sarà addebitato mensilmente al Locatario.

Il Locatore dovrà garantire completezza, continuità ed omogeneità del servizio.

Qualunque tassa o imposta gravante sui veicoli noleggiati è a carico del Locatore per tutto il periodo di svolgimento del contratto, fatta salva la tassa di proprietà che, ai sensi del D.L. 124/2019 convertito con modifiche dalla L. 157/2019, è a carico del Locatario. Il Locatore potrà comunque provvedere al pagamento della suddetta tassa di proprietà in nome e per conto del Locatario nei termini previsti dalla normativa di riferimento.



Il Locatore deve mettere a disposizione una reportistica contenente tutti i dati trattati (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: percorrenze, programma manutenzioni, manutenzioni di qualunque tipo eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione sinistri, sanzioni amministrative etc.) in formato Excel e/o estraibile online da un suo portale.

Qualora, in base alle rilevazioni periodiche del chilometraggio effettuato o in base a stime sui chilometri da percorrere fino al termine del contratto, il Locatario ritenesse di avere necessità di variare la percorrenza contrattuale, può richiedere tale modifica al Locatore previo eventuale conguaglio tra il canone del contratto con la percorrenza originaria e la nuova percorrenza. Il valore deve essere rimodulato proporzionalmente con la logica indicata nell'esempio seguente:

- canone mensile di 500 € con percorrenza di 90.000 Km;
- nuova richiesta di percorrenza di 60.000 km;
- canone aggiornato con nuova percorrenza pari 333 €.

Il valore €/Km per i chilometri in eccedenza e/o non fruiti rimane in ogni caso invariato.

Ogni requisito formulato nel presente Capitolato deve considerarsi come tassativa condizione minima inderogabile da assicurare.

2. Ordine, termini, modalità e luogo di consegna

Per la definizione dell'Ordine di noleggio, il Locatore deve fornire al Locatario una piattaforma web based che comprenda un sistema di "car configurator" digitale tramite il quale è possibile creare la relativa scheda d'ordine e dove devono essere indicate le seguenti informazioni minime:

- a) nome e cognome dell'Utilizzatore;
- b) modello scelto;
- c) descrizione dettagliata della dotazione di serie (in particolare dei sistemi di assistenza alla guida – Adas);
- d) durata e percorrenza contrattuale;
- e) descrizione e costo – al netto e al lordo dell'Iva – degli eventuali optional scelti dall'Utilizzatore;
- f) importo del canone di noleggio, al netto e al lordo dell'Iva;
- g) luogo e tempo di consegna.

Il tempo di consegna deve poter essere monitorato dall'Utilizzatore sulla suddetta piattaforma.

L'Ordine si intende comprensivo di tutti i servizi necessari alla gestione operativa ed amministrativa dei veicoli messi a disposizione dal Locatore.

Il singolo servizio di noleggio ai fini della fatturazione del canone ha decorrenza dalla data del verbale di consegna del veicolo sottoscritto per accettazione da parte del singolo Utilizzatore.

La fatturazione da parte del Locatore si deve considerare a canoni mensili con decorrenza dal giorno 1 del primo mese successivo all'effettiva data di consegna del veicolo.



La consegna dell'autovettura è a carico del Locatore e deve essere effettuata su tutto il territorio nazionale (isole comprese).

All'atto dell'Ordine il Locatore deve garantire, su richiesta del Locatario, un veicolo in preassegnazione delle stesse caratteristiche tecniche (o superiori) indicate più avanti.

3. Rivalutazione canoni

Ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 36/2023, durante l'esecuzione del contratto, è prevista la revisione dei prezzi, in aumento se a farne richiesta è il Locatore o in diminuzione se a farne richiesta è il Locatario, secondo le seguenti modalità:

1) revisione in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi Istat – noleggio di autoveicoli:

a partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione di una quota parte del 50% del canone rappresentativa della "componente servizi" può essere oggetto di revisione alla scadenza di ciascun semestre ("Periodo di rilevazione"). La revisione sarà effettuata in base all'indice dei Prezzi alla Produzione dei servizi "Noleggio di autoveicoli" (cod. ATECO 771, numeri indice, base 2015), pubblicato trimestralmente da ISTAT ("Indice di riferimento"). In particolare, si deve considerare la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al trimestre in cui ricade la data di stipula del Contratto e quello più recente disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i canoni saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando alla quota parte del 50% dei canoni oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

A titolo d'esempio:

Data di stipula del Contratto: 20/07/2022

Valore indice terzo trimestre 2022: 112

Data di scadenza periodo di rilevazione: 20/01/2023

Ultimo valore indice disponibile al 05/12/2023: 121

Canone di noleggio "originario" offerto nel Contratto= 300€

Variazione percentuale dell'Indice di Riferimento = $(121 - 112) / 112 = 8,04\%$

Eccedenza rispetto alla soglia del 5% = 3,04%

Canone rivalutato = $300 * 0,5 * 0,0304 * 0,8 + 300 = 303,65€$

2) revisione in base alla variazione dei prezzi di listino e sostituzione veicolo:

a partire dalla data di stipula del Contratto, la revisione della quota parte del 50% del canone rappresentativa della "componente prezzo di acquisto del veicolo" può essere applicata su richiesta del Locatore per variazioni di listino del veicolo offerto o per sostituzione del veicolo secondo le modalità riportate al paragrafo "Modifica dei modelli" del Capitolato Tecnico. In particolare, si deve considerare la variazione percentuale tra il prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto, eventualmente già oggetto di variazione, e il



prezzo di listino ufficiale del medesimo veicolo ovvero del veicolo offerto in sostituzione comunicato dalla casa produttrice e disponibile al momento della richiesta. La revisione dei canoni è applicata alla quota parte del 50% degli stessi solo se la differenza, in aumento o in diminuzione, tra il canone originario e quello modificato risulta superiore a 1,5%. L'aggiornamento avviene nella misura del 100% della variazione percentuale. In questo caso la revisione è effettuata secondo la seguente formula:

$$Cr = Co + \Delta \text{ Listino} \times 0,5 \times Co$$

Dove:

Cr = canone di noleggio revisionato

Co = Canone di noleggio "originario" (indicato nell'offerta economica offerto nel Contratto o in vigore al momento della richiesta)

Δ Listino = variazione percentuale del prezzo di listino della casa costruttrice = (Nuovo prezzo di listino del veicolo – Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto) / Prezzo di listino ufficiale del veicolo offerto

A titolo d'esempio:

Nuovo prezzo di listino del veicolo: 26.000,00€

Prezzo di listino del veicolo offerto fornito in sede di stipula o eventualmente modificato: 25.000,00€

Δ Listino = $(26.000 - 25.000) / 25.000 = 4\%$

Δ Listino > 1,5% → la revisione prezzo può essere applicata

Co = 300,00€: Canone di noleggio "originario" offerto nel Contratto o in vigore al momento della richiesta

$$Cr = 300,00 + 4\% \times 0,5 \times 300,00 = 306,00 \text{ €}$$

4. Caratteristiche tecniche dei veicoli

Le caratteristiche costruttive, tecniche, dimensionali, funzionali, prestazionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli devono essere conformi alle norme vigenti e soddisfare quanto richiesto nel presente Capitolato Tecnico e nella "car list" riportata nel listino di offerta economica.

I veicoli devono essere coperti da garanzia del produttore, sollevando il Locatario da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti e/o palesi e altre inadempienze.

Il Locatore avrà l'obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente e idoneo all'uso cui è destinato per il Locatario fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico.

I veicoli devono avere livelli di emissioni di biossido di carbonio CO₂ inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella 2 del documento Revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 (in G.U. R.I. n. 129 del 5 giugno 2012). I livelli di emissioni inquinanti devono essere inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione.



In particolare, in conformità a quanto disposto dal DM 17 giugno 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana in data 02 luglio 2021 “Criteri ambientali minimi per l’acquisto, il leasing, la locazione il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada” limitatamente ai veicoli elettrici nuovi, la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l’operabilità dei veicoli per una percorrenza pari a 150.000 (centocinquantamila) Km oppure avere una validità di 8 (otto) anni, con capacità residua $\geq 70\%$ del valore nominale.

Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.

Gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare, né subire, disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico ed in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

I veicoli devono essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 (cinquanta) km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna.

I veicoli possono essere dotati alternativamente della ruota di scorta di dimensioni normali o del ruotino di scorta. Qualora nella configurazione del veicolo non fossero disponibili sia la ruota di scorta, sia il ruotino, il Locatore deve darne evidenza al Locatario prima della conferma del singolo ordinativo.

Le parti/componenti degli allestimenti devono essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato Tecnico.

Qualora nei primi 6 (sei) mesi dalla data di consegna, il veicolo presenti un difetto di funzionamento tale da far presupporre un vizio di costruzione che possa comprometterne il normale uso, il Locatore sarà tenuto alla sostituzione del mezzo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla contestazione, previa messa a disposizione di un veicolo sostitutivo come da requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico.

Il Locatore è tenuto a dotare il veicolo di estintore conforme alle vigenti normative europee e nazionali.

I veicoli devono essere dotati di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada e Cassetta di Pronto Soccorso di cui all’All.2 del DM del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388.

Il Locatore deve dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo che deve contenere almeno le seguenti indicazioni in merito a:

1. ritiro del veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesta dell’eventuale veicolo sostitutivo, richiesta di intervento su strada, rimborsi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti e multe;
2. manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo;



3. elenco dei Centri di Servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e-mail, tipologia di attività, orario di apertura, etc.) e numero verde di assistenza all'utilizzatore in grado di fornire anche tutte le informazioni inerenti ai Centri di Servizio;

4. due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e numero di telefono di emergenza del Locatore e dell'organizzazione di assistenza su strada;

5. istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).

Il Manuale Operativo può essere fornito anche in modalità digitale.

Al momento della messa a disposizione del veicolo il Locatore deve inoltre consegnare al Locatario il Modulo per la predisposizione del verbale di riconsegna.

5. Copertura assicurativa

Il Locatore deve contrarre - con oneri a proprio totale carico - polizze assicurative per i veicoli oggetto del contratto con compagnia di primaria importanza.

Il Locatore deve consegnare i veicoli muniti delle seguenti coperture assicurative minime:

- R.C. auto con un massimale non inferiore a 7.750.000 euro, di cui 6.450.000 euro per danni alle persone e 1.300.000 euro per danni alle cose senza franchigia. In caso di aggiornamenti normativi per incremento dei massimali, sarà onere del Locatore provvedere alla relativa copertura, senza alcun onere addizionale per il Locatario;
- Kasko senza franchigie;
- Furto e incendio totale senza franchigie;
- Furto e incendio parziale senza franchigie
- Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli ognuna senza franchigia;
- Assistenza legale;
- Assistenza stradale;
- Infortuni del conducente con copertura complessiva almeno di € 260.000,00 (duecentosessantamila) e di € 15.000,00 (quindicimila) per spese mediche e ospedaliere;
- RC dei trasportati.

Nel caso di sinistri provocati dal Locatario, da terzi, e/o da cause naturali o accidentali, il Locatario si impegna a trasmettere via email al Locatore la relazione esaustiva sull'evento (CID o dichiarazione specifica).

Nel caso di furto, incendio e atto vandalico, unitamente alla relazione di cui sopra, deve essere trasmessa anche la denuncia sporta alla competente Autorità. Gli oneri per eventuale recupero, riparazione o sostituzione del veicolo sono interamente a carico del Locatore.

All'atto della consegna del veicolo il Locatore deve far avere copia della polizza assicurativa



sottoscritta. Nel corso dell'esecuzione il Locatore deve presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del premio stesso.

Il Locatario s'intende comunque e in ogni caso sollevato da ogni onere derivante da eventi dannosi che si dovessero verificare per qualsiasi circostanza durante l'utilizzo dei veicoli per l'intero periodo contrattuale.

La copertura potrà essere garantita, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, anche tramite autoassicurazione.

6. Indicazioni relative all'uso dei veicoli

Il Locatario si impegna affinché l'Utilizzatore del veicolo sia persona munita di patente di guida per categoria che comprenda il veicolo oggetto di fornitura e in corso di validità ai sensi del Codice della Strada. L'utilizzatore deve essere un dipendente o, se terzo, previamente autorizzato dallo stesso per iscritto. Il Locatario si impegna ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo in dotazione a ciascun veicolo in noleggio.

In caso di furto l'utilizzatore o un delegato del Locatore deve provvedere a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia deve essere inviata entro 5 giorni lavorativi al Locatore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.

Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all'Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Locatore nei medesimi termini sopra indicati.

In caso di incidente, l'Utilizzatore deve seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmettere il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Locatore entro 48 ore dall'accadimento secondo le modalità concordate con lo stesso Locatore.

7. Gestione delle sanzioni amministrative

In qualità di intestatario del veicolo fornito in noleggio, il Locatore è considerato per legge responsabile, in solido con l'Utilizzatore, delle infrazioni al Codice della Strada.

Il Locatario manleva il Locatore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice della Strada connesse alla circolazione degli autoveicoli. Le sanzioni sono a carico degli Utilizzatori. Il Locatore deve impegnarsi a trasmettere al Locatore eventuali sanzioni a lui comunicate dall'Autorità Giudiziaria, in modo da poter usufruire delle agevolazioni previste in caso di pagamento entro 5 giorni solari dalla data di notifica.

A tal riguardo, il Locatario si impegna a trasmettere al Locatore, all'atto dell'ordine del veicolo gli estremi degli Utilizzatori.

Per ogni eventuale richiesta di rinotifica di contravvenzione, il Locatario non è tenuto a



riconoscere al Locatore alcun importo a titolo di rimborso delle spese postali sostenute e di gestione amministrativa.

Qualora, in attuazione di quanto previsto all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, le sanzioni amministrative vengano notificate al Locatario direttamente dalle Autorità Competenti, il Locatario deve provvedere al pagamento delle stesse senza il tramite del Locatore.

È onere del Locatario provvedere a richiedere agli uffici competenti, sin dalla data di inizio del noleggio, il rilascio dei permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, etc.) e sosta che si rendessero necessari. Il Locatore è sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.

Per quanto riguarda i veicoli sostitutivi e in preassegnazione, obbligatoria o facoltativa, il costo per la gestione della rinotifica al Locatario è pari al costo di gestione della rinotifica praticato dalla società di noleggio a breve termine, così come risultante dalle fatture emesse dalle medesime società.

8. Erogazione della fornitura

Il Locatore dovrà mettere a disposizione i veicoli per la consegna entro il termine di 210 giorni solari dall'Ordine.

I tempi massimi di consegna possono essere estesi di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordine e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordine e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di agosto.

Entro 5 gg lavorativi dalla data di consegna, il Locatore deve inviare una comunicazione al Locatario nella quale indicare la data prevista per la consegna dei veicoli.

Al momento del ritiro il Locatario deve ricevere il certificato assicurativo, la carta verde (o equivalenti) e il Documento Unico di Circolazione e Proprietà nelle modalità conformi agli usi stabiliti secondo le previsioni di legge, il Manuale Operativo e il numero verde per il soccorso stradale.

I veicoli devono essere dotati di doppie chiavi, chiave master o codice identificativo per la duplicazione, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell'antifurto (se previsto). L'attrezzatura ed il segnalatore di emergenza devono essere a bordo come previsto dal Codice della strada.

L'Utilizzatore, o un delegato del Locatario, all'atto del ritiro deve constatare che i veicoli non presentino danni visibili, siano conformi all'Ordine emesso e sottoscrivere il Verbale di consegna del Locatore.

La consegna del veicolo deve essere garantita presso le Sedi del Locatario oppure, su richiesta dell'Utilizzatore, nel Centro di Servizio scelto.

Il Verbale deve contenere le seguenti informazioni minime:



- durata contrattuale;
- percorrenza contrattuale;
- descrizione del veicolo, targa, telaio e colore;
- ricezione del certificato assicurativo (secondo norme di legge), della carta verde (o equivalenti), del Documento Unico di Circolazione e Proprietà e del Manuale Operativo;
- presenza di chiave Master;
- km alla consegna;
- data e ora di consegna;
- dichiarazione di assenza di danni visibili.

Il veicolo si intende riconosciuto come congruo a quanto richiesto se sono verificate le seguenti condizioni:

- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l'uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia.

Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall'Utilizzatore all'atto della consegna devono essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita "scheda rilevamento danni/mancanze" sottoscritta dall'Utilizzatore ed eventualmente per il Locatore dal trasportatore.

Resta inteso che l'accettazione del prodotto, non solleva il Locatore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.

Una copia del Verbale resta in possesso del Locatore, l'altra sarà consegnata all'Utilizzatore o alla persona delegata che ritira il veicolo.

Il Verbale di consegna sarà parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

Il Locatario si riserva la facoltà di rifiutare i veicoli che non corrispondono a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, nonché a quanto ulteriormente integrato dal Locatore in sede di offerta.

Il Locatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati e a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla contestazione.

9. Ritardo di consegna e preassegnazione obbligatoria

In caso di ritardo nella consegna che non sia dovuto ai casi di Forza Maggiore, il Locatore deve immediatamente inviare al Locatario una comunicazione in merito e, una volta decorsi i termini ordinari di consegna previsti, il veicolo in preassegnazione obbligatoria per il periodo che intercorre dalla data originaria di consegna alla nuova data di consegna sarà fornito a titolo gratuito dal Locatore al Locatario per almeno trenta giorni solari.

Salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in



preassegnazione, l'Utilizzatore deve sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale annotare tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.).

Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria (e non per il caso del ritardo della fornitura) decorre dal giorno del ritiro.

I veicoli in preassegnazione obbligatoria possono avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.) ma appartenere alla stessa categoria funzionale (segmento A, B, C, D etc secondo classificazione Unrae). In caso di indisponibilità dello stesso segmento, dovrà essere garantito un veicolo appartenente ad un segmento superiore.

Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato Tecnico per i veicoli ordinati.

Nel caso in cui il Locatore si avvalga di società di noleggio, il Locatario rimane estraneo al rapporto intercorrente fra il Locatore e la suddetta società, salvo quanto espressamente previsto nel presente Capitolato Tecnico.

Il Locatore si fa carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare il Locatario da ogni problema. È cura del Locatario comunicare il nominativo della persona delegata a ritirare il veicolo in preassegnazione obbligatoria e delle persone autorizzate alla guida dello stesso.

Il periodo di preassegnazione obbligatoria non è considerato come periodo contrattuale.

10. Numeri di telefono per l'assistenza

Il Locatore metterà a disposizione dell'Utilizzatore un numero verde, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, al quale rivolgersi per avere tempestiva assistenza per qualsivoglia problematica inerente all'utilizzo dei veicoli. Non sono ammesse risposte automatiche o rinvio ad altri numeri, se non tramite l'automatismo del trasferimento di chiamata.

Il personale incaricato deve parlare correntemente la lingua italiana e farà parte di un team di persone messo a disposizione del Locatario per i seguenti servizi imprescindibili:

- manutenzione delle vetture (servizi di meccanica, carrozzeria e pneumatici);
- soccorso stradale;
- gestione delle vetture sostitutive;
- assicurazione e sinistri;
- carte carburante.

Il Locatore deve mettere a disposizione del Locatario un responsabile del Contratto di fornitura con i relativi riferimenti telefonici diretti (fisso e cellulare) e di posta elettronica (email) dedicato a titolo esemplificativo ma non esaustivo ai seguenti servizi minimi imprescindibili:

- invio ordini;
- attivazione e chiusura degli ordini di noleggio;
- manutenzione delle vetture (servizi di meccanica, carrozzeria e pneumatici);
- soccorso stradale;



- gestione delle vetture sostitutive;
- assicurazione e sinistri;
- carte carburante;
- fatturazione.

11. Controlli periodici e manutenzione

I controlli periodici in conformità alle specifiche del piano di manutenzione indicate nel libretto di uso e manutenzione delle case costruttrici sono a carico del Locatore.

Sono a carico del Locatore, e compresi nel canone di noleggio, tutti i costi di mano d'opera, materiali d'uso e ricambi relativi ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché i controlli periodici e gli altri interventi descritti nel presente articolo.

La manutenzione del veicolo nel suo insieme è totalmente a carico del Locatore fatto salvo quanto segue:

- rabbocchi olio e liquidi effettuati al di fuori dei Centri di Servizio convenzionati del Locatore;
- riparazione forature al di fuori dei centri di servizio convenzionati del Locatore;
- carburante;
- lavaggio interno ed esterno.

La manutenzione programmata (c.d. tagliandi) deve essere prestata secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio sarà concordata tra l'Utilizzatore e il Centro di Servizio del Locatore con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo rispetto al presunto raggiungimento del limite km/tempo previsto dal libretto d'uso e manutenzione tramite prenotazione dell'intervento;
- a partire dalla data di presa in carico del veicolo, il Locatore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna del veicolo presso il Centro di Servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), purché sia stato rispettato il preavviso di 2 (due) giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione dell'intervento.

Il Locatore è tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti anche non rilevati dall'Utilizzatore. Qualora durante i controlli effettuati sul veicolo emerga l'esigenza di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli inclusi nella manutenzione programmata o comunque qualora sia necessario effettuare un intervento con urgenza per garantire il sicuro e corretto utilizzo del veicolo, il Locatore deve informare l'Utilizzatore e concordare un nuovo intervento secondo le modalità disciplinate per la manutenzione straordinaria o a chiamata.

La manutenzione su chiamata o straordinaria deve essere prestata secondo le seguenti modalità:

- l'erogazione del servizio avviene su prenotazione in base alle modalità previste dal Locatore per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque la presa in carico del veicolo deve avvenire entro 2 (due) gg lavorativi dalla richiesta del Locatario;
- la causa del guasto deve essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di 24 ore successive all'ora di consegna del veicolo presso il Centro di Servizio (esclusi sabato, domenica e festivi);
- le riparazioni devono essere effettuate in una o più giornate lavorative senza



soluzione di continuità, a partire dal giorno dalla data di comunicazione di diagnosi.

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è dato dalle ore previste dai tempi ufficiali per la realizzazione degli interventi effettuati divise per le ore di una giornata lavorativa, con riconsegna in base alle seguenti fasce:

Durata dell'intervento da tempario	Tempo massimo concesso per la riconsegna
> 0 ore fino a 6 ore	1 gg lavorativo
> 6 ore fino a 12 ore	3 gg lavorativi
> 12 ore fino a 18 ore	5 gg lavorativi
> 18 ore	10 gg lavorativi

Per entrambe le tipologie di intervento, nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quelli necessari al reperimento delle parti di ricambio (tempo intercorrente tra l'ordine del ricambio da parte dell'officina e l'effettiva ricezione dei ricambi come rilevabile dalla bolla di consegna).

Qualora dovessero emergere lavori ulteriori da effettuare durante la fase di riparazione, le tempistiche per tali lavori saranno calcolate in aggiunta a quelle già indicate per l'intervento iniziale e comunicate all'Utilizzatore.

Il Locatario può chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, un numero uguale o maggiore di 6 (sei) interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.

All'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio, l'Utilizzatore deve provvedere a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Locatore, per il tramite dei Centri di Servizio, deve fornire indicazioni circa i tempi di intervento con riferimento ai tempi delle case costruttrici. Il Locatore è comunque tenuto a far verificare l'intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal Locatario.

Il termine per effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui sopra, decorre dal momento in cui l'Utilizzatore o un delegato del Locatario provvede a compilare e a sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari, all'atto della consegna del veicolo presso il Centro di Servizio.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Locatore e/o di usufruire di un Centro di Servizio autorizzato, il Locatario può far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità del veicolo fino ad un ammontare di euro 400,00 (quattrocento/00) IVA inclusa. La spesa sostenuta deve essere rimborsata dal Locatore, previo invio entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura relativa alla

riparazione.

Il Locatore deve offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul veicolo completo (motore, scocca, eventuale allestimento, ecc.) e sugli optional eventualmente richiesti in fase di Ordine. Tutti i costi e le spese relative all'erogazione del servizio (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Locatore.

Il Locatore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, oli lubrificanti rigenerati o che in ogni caso rispettino gli standard previsti per il veicolo dalla Casa costruttrice e i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti, come previsto dal DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

Il Locatario si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e nome commerciale, tipologia del prodotto, eventuale possesso dell'etichetta Ecolabel).

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Locatore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso del veicolo su strada. È discrezione del Locatore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

12. Pneumatici

La fornitura comprende l'equipaggiamento della vettura con 2 (due) treni di pneumatici, uno estivo e uno invernale ed è comprensivo del deposito degli pneumatici smontati in funzione delle stagioni che deve essere effettuato senza compromettere la funzionalità e le prestazioni degli stessi.

La sostituzione degli pneumatici è vincolata alle condizioni di usura con uno spessore minimo del battistrada fissato in 3 (tre) mm nella stagione primavera-estate e 4 (quattro) mm nella stagione autunno-inverno. Il Locatore deve altresì provvedere alla sostituzione degli pneumatici quando gli stessi siano danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende più sicuro l'uso del veicolo.

La sostituzione deve essere effettuata con pneumatici di primarie marche, non rigenerate, della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali, riportate sulla carta di circolazione del veicolo.

Il Locatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, assetto geometrico (convergenza), controllo pressione e riparazione a seguito forature, ove dovessero rendersi necessari.

Il Locatore può sostituire solo parzialmente il treno completo (quattro pneumatici) purché la sostituzione avvenga per asse. I due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno rispetto a quelli presenti sul restante asse.

13. Riparazioni di carrozzeria



È a carico del Locatore qualsivoglia riparazione di carrozzeria, sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alza vetri, sedili, guarnizioni, etc.), sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte dell'Utilizzatore per i quali verranno addebitati al Locatario gli importi derivanti dal ripristino del veicolo. I tempi di intervento sono quelli previsti per la manutenzione straordinaria del veicolo.

Il veicolo deve essere riparato presso i Centri di Servizio del Locatore ed essere eseguito a perfetta regola d'arte utilizzando ricambi originali e garantendo in ogni caso il mantenimento della perfetta efficienza, affidabilità e sicurezza dei veicoli.

Il servizio di riparazione di carrozzeria deve essere garantito dal Locatore su tutto il territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il danno renda insicuro l'uso del veicolo su strada. Sarà discrezione del Locatore, sulla base della tipologia del danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio del veicolo.

14. Campagne di richiamo

In caso di eventuali segnalazioni di richiamo e/o aggiornamento che dovessero pervenire dalle case automobilistiche in merito al veicolo in noleggio, il Locatore deve garantire l'esecuzione, la gestione e il controllo, dei lavori previsti dai Costruttori senza alcun onere a carico del Locatario.

15. Veicolo sostitutivo

Il servizio è incluso nel canone mensile base e prevede la fornitura di un veicolo sostitutivo garantito almeno sull'intero territorio nazionale nei seguenti casi:

1. quando per la riparazione per qualsiasi causa comprese le campagne di richiamo e di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sia previsto un fermo tecnico superiore alle 8 ore lavorative;
2. per furto del veicolo noleggiato;
3. quando, anche a seguito della riparazione, il veicolo non garantisca la sicurezza del conducente e di eventuali passeggeri;
4. per danno grave del veicolo, anche addebitabile al Locatario, che renda antieconomica la riparazione per il Locatore.

Il veicolo sostitutivo deve essere messo a disposizione del Locatario entro 3 (tre) ore lavorative dalla richiesta.

Nel caso in cui si verifichi uno degli eventi riportati sopra ai punti 2, 3 e 4, il Locatore dovrà mettere a disposizione dell'Utilizzatore un veicolo sostitutivo per un periodo pari ad almeno 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di mancato ritrovamento a seguito di furto o di danno non più riparabile del veicolo o di riparazione che non renda il veicolo idoneo all'uso e alla sicurezza stradale, il relativo contratto di noleggio cessa al sessantesimo giorno dalla data dell'evento con la riconsegna del veicolo sostitutivo, fatto salvo il diritto, da parte del Locatario, di richiedere un nuovo veicolo per la prosecuzione del contratto, con le stesse caratteristiche (o superiori) e gli stessi obblighi contrattuali del veicolo dismesso. Il veicolo offerto deve essere in ogni caso accettato dal Locatario.



Si precisa che la comunicazione di non riparabilità di cui al punto 4 deve essere inoltrata dal Locatore entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi del danno che ne ha causato l'irreparabilità fermo restando che il periodo di 60 giorni relativo alla disponibilità del veicolo sostitutivo decorre dal momento di messa a disposizione del medesimo.

Il pagamento del canone da parte del Locatario deve essere regolarmente onorato fino alla data di riconsegna del veicolo sostitutivo.

In tutti i casi, il veicolo sostitutivo deve essere di pari (o superiore) categoria a quella oggetto di sostituzione ma può avere un'alimentazione diversa dal veicolo che va a sostituire.

Il Locatore può eventualmente mettere a disposizione un veicolo sostitutivo anche tramite primarie società di noleggio ed è tenuto ad informare il Locatario di eventuali limiti al numero di guidatori ammessi per questi veicoli.

Ai veicoli sostitutivi si applicano tutte le disposizioni, le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato Tecnico per il veicolo sostituito.

In caso di fornitura di veicolo sostitutivo, nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia al conducente all'atto della consegna o riconsegna. Resta inteso che, nel caso il Locatore si avvalga di società di noleggio, il Locatario resta estraneo al rapporto intercorrente fra il Locatore e la suddetta società.

A tale scopo il Locatore si farà carico di intrattenere con le società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare Utilizzatore e Locatario da ogni problema.

Tutti gli oneri relativi alla sostituzione sono a carico del Locatore ad eccezione di quelli non compresi nel contratto di noleggio quale ad esempio il carburante; resta inteso che le percorrenze chilometriche con il veicolo sostitutivo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo sono previsti a Roma presso le sedi del Locatario ovvero sul territorio nazionale presso il Centro di Servizio dedicato indicato dal Locatore più vicino al luogo di residenza dell'Utilizzatore o indicato dallo stesso.

16. Centro di Servizio

Il Centro di Servizio è il luogo presso il quale il Locatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza o di carrozzeria o di sostituzione pneumatici previsti nel presente Capitolato Tecnico.

Il Locatore è tenuto a garantire l'esistenza sul territorio italiano di una rete di Centri di Servizio, presso i quali sia garantita l'esecuzione dei servizi indicati sopra.

Il Centro di Servizio o l'insieme dei Centri di Servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro.

Il Locatore è tenuto a garantire un minimo di 4 Centri di Servizio nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale delle seguenti città: Bari, Bologna, Catania,



Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino. Inoltre, nel territorio comunale o nel raggio di 15 km dal territorio comunale degli altri capoluoghi di provincia, il Locatore deve assicurare la presenza di almeno un Centro di Servizio in grado di garantire l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici.

Il Locatore deve comunque garantire la presenza di almeno 3.000 (tremila) Centri di Servizio sul territorio nazionale.

È concesso all'Utilizzatore e al Locatario di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Locatore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine, proprie o convenzionate e a fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

17. Soccorso stradale

Per tutta la durata del contratto di noleggio, il Locatore è tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che per motivi di anomalia meccanica e/o elettrica del veicolo, a seguito di sinistro o comunque nell'impossibilità di muoversi in sicurezza, dovrà mettere a disposizione un numero telefonico attivo 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro) per 7 (sette) giorni su 7 (sette), al quale gli utilizzatori si potranno rivolgere ottenendo entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore intervento di personale idoneo al ripristino immediato del veicolo e/o per il traino presso un'officina convenzionata, anche nel caso in cui il fermo avvenga in autostrada. Nei suddetti casi il Locatore si impegna a soccorrere anche i passeggeri del veicolo non marciante garantendo l'assistenza per il rientro in sede o la prosecuzione del viaggio mediante veicolo sostitutivo adeguato o altro mezzo di trasporto ritenuto più idoneo (treno, taxi, aereo, etc) qualora il veicolo non possa essere riparato entro le 2 (due) ore.

Il servizio in questione può essere affidato dal Locatore a primari operatori specializzati.

Qualora, per qualsiasi motivo, il veicolo venga trainato presso strutture non convenzionate, è cura del Locatore provvedere tempestivamente a propria cura e spese, al recupero dello stesso e al successivo ricovero presso una struttura convenzionata dandone comunicazione all'Utilizzatore.

Il Locatore è comunque, in ogni caso, l'unico responsabile della qualità e della corretta e diligente erogazione del servizio stesso.

Nulla può essere richiesto in pagamento o in garanzia all'Utilizzatore all'atto della richiesta telefonica di intervento, fatte salve le prestazioni su rete autostradale: in tal caso le spese sostenute direttamente dal Locatario devono essere rimborsate dal Locatore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.

18. Percorrenze chilometriche

Nel caso in cui, da un esame delle percorrenze effettuate, si possa ipotizzare uno scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Locatore può sottoporre al Locatario eventuali proposte di modifica tariffaria.

Alla scadenza di ogni contratto, in caso di superamento della percorrenza chilometrica



definita nell'ordine di noleggio, il Locatario si impegna a versare al Locatore il costo dei chilometri in eccedenza sulla base del valore offerto in sede di gara.

In caso di chilometraggio inferiore rispetto al chilometraggio definito nell'ordine di noleggio, il Locatore deve rimborsare il Locatario dei chilometri non fruiti sulla base del valore offerto in sede di gara.

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali è applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla percorrenza totale contrattuale.

19. Restituzione per fine contratto del veicolo

Il Locatore deve contattare il locatario e l'Utilizzatore almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza naturale o prorogata del contratto, per fissare un appuntamento per la riconsegna del veicolo.

È previsto un periodo di tolleranza di 20 (venti) giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, il Locatario è comunque tenuto al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di riconsegna.

Il Locatario si impegna a restituire il veicolo noleggiato al termine della validità contrattuale stabilita dall'Ordine di noleggio, nel "normale stato di usura". Per "normale stato di usura" si intende il deterioramento del veicolo dovuto all'appropriato utilizzo dello stesso. A titolo esemplificativo si intende per normale stato di usura: vernice opacizzata, guarnizioni non più a tenuta, selleria lisa, parti arrugginite; mentre per "danno" si intende: ammaccature della carrozzeria, fanalini rotti, parti mancanti.

Tutti i veicoli possono essere riconsegnati presso le Sedi del Locatario indicate in precedenza oppure, su scelta dell'Utilizzatore, presso una struttura convenzionata con il Locatore e non distante dalle sedi del Locatario oltre 15 (quindici) chilometri.

Per la riconsegna dei veicoli senza ritiro del nuovo veicolo, l'Utilizzatore deve contattare il numero verde indicato dal fornitore per farsi dare il nome della struttura; la struttura così individuata dovrà ritirare il veicolo entro 3 giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali. .

20. Restituzione anticipata del veicolo

Il Locatore è tenuto ad accettare l'eventuale restituzione anticipata di autoveicoli, purché relativa a locazioni che abbiano superato minimo 12 (dodici) mesi dalla corrispondente data di decorrenza.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata, a qualsiasi titolo intervenuta, la percorrenza contrattuale sarà proporzionata al periodo effettivo di detenzione del veicolo. Pertanto, il rimborso o l'eccedenza chilometrica saranno valutati in funzione della percorrenza effettiva del veicolo al momento della restituzione. Ad esempio, in caso di contratto originario pari a 36 mesi/90.000 km, quindi con percorrenza media pari a 2.500 km al mese, se il contratto si interrompe al trentesimo mese, la percorrenza modificata, in funzione della quale si dovrà valutare se procedere con il rimborso o con l'eccedenza chilometrica, sarà pari a 75.000 km.



L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali è applicato tenendo conto di una franchigia del 10% rispetto alla nuova percorrenza totale calcolata come indicato in precedenza.

In caso di risoluzione entro i 12 mesi il Locatario riconoscere al locatore i canoni per i mesi non goduti fino al 12 mese.

È facoltà del Locatario, qualora nel corso del contratto cessi l'utilizzo dell'autoveicolo da parte dell'Utilizzatore, non procedere alla restituzione anticipata dell'autoveicolo al Locatore, bensì assegnare lo stesso autoveicolo ad altro Utilizzatore in via provvisoria o definitiva. Di ciò verrà data informazione al Locatore con invio di apposita comunicazione scritta.

21. Modalità di restituzione

Il Locatario deve restituire le doppie chiavi dell'autoveicolo, inclusa la chiave Master e la relativa card necessaria per la duplicazione, ove consegnate. In caso di mancata restituzione anche di una sola chiave o della relativa card di duplicazione e in mancanza di regolare denuncia di furto, il Locatario è tenuto al pagamento di una penale pari al costo commerciale per il ripristino del mezzo e solo alla presentazione della fattura da parte del Locatore.

All'atto della riconsegna il Locatario deve:

- restituire tutti i documenti inerenti il veicolo rilasciato all'atto della consegna o successivamente nel corso del noleggio (ovvero, in caso di smarrimento dei predetti documenti, copia delle denunce alle Autorità competenti);
- ricondurre il veicolo completo di tutti gli accessori, di serie e non, previsti nel presente contratto o successivamente richiesti dal Locatario.

All'atto della riconsegna deve essere redatto apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Il verbale dovrà essere sottoscritto dall'Utilizzatore o da delegato del Locatario.

Tale sottoscrizione non costituisce automatica accettazione degli eventuali danni descritti nel Verbale di riconsegna dall'Utilizzatore o da altra persona delegata dal Locatario, bensì definisce, in maniera certa ed inequivocabile, la data di restituzione del veicolo e la chiusura del contratto di noleggio a lungo termine.

Qualora non espressamente prevista dal Locatore, il Locatario può richiedere la perizia contestuale al momento della restituzione del veicolo. Tale servizio può prevedere un corrispettivo da concordare tra le parti.

Eventuali spese di ripristino del veicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate per intero al Locatario, previa dichiarazione di congruità di questa.

In caso di mancata dichiarazione di congruità da parte del Locatario, le parti nomineranno di comune accordo un perito, il cui giudizio sarà insindacabile.

I veicoli devono essere ritirati a cura e spese del Locatore entro 30 giorni decorrenti dalla

scadenza del contratto o dalla cessazione del servizio ad altro titolo.

22. Carta carburante

Il Locatore deve mettere a disposizione, a titolo gratuito, due carte di credito carburante (valide anche per il “rabbocco” dell’olio) rilasciate da primarie Compagnie Petrolifere presenti sul territorio nazionale, con almeno 2.000 (duemila) punti vendita carburante abilitati al servizio carta di credito carburante e, in caso di Ordine di veicoli elettrici o ibridi plug-in, di una carta – o una apposita app – per la ricarica di energia elettrica nelle stazioni o colonnine presenti sulla rete stradale.

Il costo del carburante è fatturato dal Locatore al Locatario con cadenza mensile secondo il consumo reale, non è previsto alcun anticipo carburante mensile. Entro 30 giorni successivi alla chiusura del mese il Locatore invia al Locatario un report con i dati relativi alle percorrenze e al consumo di carburante di ciascun veicolo, evidenziando le eventuali anomalie.

Il Locatore si impegna a risolvere entro 5 giorni lavorativi eventuali problemi dovuti al mancato funzionamento della carta (smagnetizzazione, etc.) o perdita di possesso (tramite denuncia) segnalati dal Locatario o Utilizzatore.

Il Locatario può recedere in qualsiasi momento l’utilizzo del servizio della stessa, dandone preventiva comunicazione al Locatore (tramite email) con almeno un mese di anticipo e senza costi aggiunti o penali.

23. Responsabilità

Ai fini di quanto previsto nell’Ordine di noleggio, il Locatario non è responsabile della perdita, totale o parziale dell’autoveicolo, dei danni subiti dallo stesso a qualsiasi causa addebitabili anche a causa accidentale o forza maggiore o modalità d’uso o custodia.

In nessun caso il Locatore può ritardare o sospendere in tutto o in parte gli obblighi presunti a suo carico in virtù dell’Ordine sia per eventi addebitabili al Locatario che a terzi.

24. Penalità

Qualora il Locatore non ottemperasse agli obblighi previsti nel presente Capitolato Tecnico, ACI Informatica SpA può applicare le penali di seguito indicate da computare per ciascun singolo veicolo ed evento:

- ritardo nella consegna dei veicoli eccedente il 90° (novantesimo) giorno solare successivo allo scadere del termine di consegna: per ogni giorno solare di ritardo € 50,00 (cinquanta);
- non conformità con quanto richiesto in fase d’ordine e conseguente mancato ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore: € 500,00 (cinquecento);
- difformità delle condizioni del veicolo provvisorio (preassegnazione) all’atto della consegna: € 500,00 (trecento);
- ritardo nel ricovero del veicolo per manutenzione ordinaria oltre i 5 giorni lavorativi dalla richiesta: per ogni giorno di ritardo € 100,00 (cento);
- ritardo nel ricovero del veicolo per manutenzione straordinaria oltre il giorno successivo dalla richiesta: per ogni giorno di ritardo € 100,00 (cento);



- ritardo nel ritiro del veicolo per fine contratto: per ogni giorno di ritardo € 100,00 (cento);
- ritardo nell'indicazione del modello sostitutivo: per ogni giorno solare di ritardo € 50,00 (cinquanta).

25. Opzione di acquisto del veicolo

Nel corso della durata del contratto di noleggio, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dall'inizio dello stesso, il Locatore si impegna a vendere, all'Utilizzatore o al Locatario che ne facciano richiesta, l'autoveicolo noleggiato dal Locatario.

I valori di riacquisto possono essere oggetto di trattativa ma non potranno eccedere i corrispettivi di riferimento indicati in Eurotax Giallo relativi al mese in cui si concretizza il riscatto

Tale opzione potrà essere esercitata da parte di ciascun Utilizzatore designato dal Locatario una sola volta entro il termine del periodo di noleggio. Qualora l'acquisto venga richiesto dall'Utilizzatore nel corso del contratto di noleggio, oltre all'importo di cui sopra al Locatore è riconosciuto a titolo di penale, un rimborso forfetario massimo pari a un terzo dei canoni mancanti a completamento della durata di validità del contratto.

26. Facoltà di estensione temporale

Il Locatario ha facoltà di chiedere un'estensione temporale del contratto per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza naturale, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dal contratto stesso. La richiesta di estensione temporale deve essere in forma scritta ed inviata al Locatore con 30 (trenta) giorni solari di anticipo rispetto alla medesima data di scadenza del contratto in essere.

L'estensione temporale non modifica in ogni caso la percorrenza massima prevista dal contratto.

27. Modifica dei modelli

Nel caso in cui, dopo l'Ordine e comunque durante il corso della durata del contratto, un modello non venga più commercializzato oppure subisca un restyling è possibile la sostituzione dei modelli offerti e indicati nella "car list" allegata.

È inoltre possibile la sostituzione di un veicolo con un nuovo modello in caso di eventi indipendenti dalla volontà del Locatore, documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione o riduzione di impiego).

Di tali evenienze il Locatore deve dare immediata comunicazione al Locatario ed entro 30 (trenta) giorni inviando un'apposita proposta di sostituzione. Il Locatore deve proporre un nuovo modello con caratteristiche tecniche, dimensionali, funzionali e prestazionali uguali o superiori a quelle del veicolo sostituito. Il nuovo modello può essere anche di marca differente da quello precedente.

È facoltà del Locatario modificare durante l'intera durata del contratto la "car list" allegata con nuovi modelli o per nuove esigenze funzionali alla sua attività.

L'eventuale proposta di sostituzione del Locatore deve essere accompagnata dalla scheda tecnica del veicolo proposto, e deve essere sempre subordinata all'accettazione espressa del Locatario, che accerta la rispondenza di tale modello alle caratteristiche tecniche, dimensionali, funzionali e prestazionali minime richieste.

L'offerta di tale modello non può in alcun modo modificare in senso peggiorativo le caratteristiche della rete dei Centri di Servizio.

Qualora, allo scadere del termine dei 30 giorni di cui sopra, il Locatore non abbia provveduto a sostituire il modello mancante, sono applicate le penali di cui al precedente articolo; nel computo di tale termine non sono conteggiati i giorni necessari al Locatario per le verifiche di cui sopra.

Il Locatore può proporre, per tutta la durata del contratto, modelli equivalenti a quelli indicati in gara nella "car list", purché questi rispettino le caratteristiche tecniche, dimensionali, funzionali e prestazionali minime previste in questo Capitolato Tecnico; tali veicoli devono avere le medesime condizioni economiche dei modelli principali (anche eventualmente sostituiti). La proposta di questi veicoli è sempre e in ogni caso subordinata all'accettazione specifica del Locatore.

28. Autonomia contrattuale

Resta salva la facoltà del Locatario di stipulare con terzi, diversi dal Locatore, ulteriori contratti di noleggio.